

Sent. n. 49/2023 pubbl. il 09/05/2023

Rep. n. 57/2023 del 09/05/2023

Ristru. Deb. 13/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PALERMO**  
**QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Gabriella Giammona, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 2/2023 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso

DA

**Avanzato Angela**, nata a Palermo il 25/11/1954, C.F. VNZNGL54S65G273C, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Romano (*avv.teresa.romano@legalmail.it*) per procura in calce al ricorso

**RICORRENTE**

**OGGETTO:** ristrutturazione dei debiti del consumatore

---

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da Avanzato Angela in data 20/12/2022 ed iscritta a ruolo il 3/1/2023;  
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;  
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67 comma 2 CCII;  
esaminata la relazione redatta il 9/12/2022 ed integrata in data 30/1/2023 dal Professionista Avv. Vincenzo Battiloro, designato dall'OCC "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Palermo", contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67 comma 4 CCII;  
considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente;  
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per



affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 7/2/2023, sono stati disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it); b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

esaminata la "relazione definitiva sulle osservazioni dei creditori" depositata, ai sensi dell'art. 70 comma 6 CCII, dal Professionista gestore della crisi, Avv. Vincenzo Battiloro, in data 23/3/2023 e successivamente integrata in data 2/5/2023, all'esito del provvedimento interlocutorio del 30-31/3/2023;

lette le osservazioni proposte da Guber Banca s.p.a., nella qualità di procuratrice generale di Chebanca! s.p.a.;

visto l'art. 70 comma 7 CCII, a norma del quale il giudice delegato, prima di procedere con la eventuale omologa del piano, deve risolvere ogni contestazione;

osservato che le contestazioni sollevate da Guber Banca s.p.a. n.q. attengono ai seguenti profili:

- 1) assenza della documentazione prescritta dall'art. 67 comma 2 CCII, e, in particolare, della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021;
- 2) erronea indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio immobiliare della ricorrente: la Avanzato, invero, risulta essere titolare, in forza dell'accettazione dell'eredità relitta dal proprio coniuge Gariffo Calogero, della piena proprietà dell'immobile sito in Palermo, Via dell'Antilope n. 28, piuttosto che della sola quota di 1/3 e del diritto di abitazione, come invece erroneamente indicato nel piano e nella relazione dell'OCC, sottoscritta anche dalla ricorrente;
- 3) errata indicazione del credito ipotecario vantato da Chebanca! s.p.a.: detto credito, aggiornato alla data di deposito della domanda (20/12/2022), ammonta, invero, a complessivi € 70.673,37, piuttosto che all'importo di € 67.657,55 erroneamente indicato nella relazione dell'OCC;
- 4) maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria, tenuto conto del valore di mercato dell'immobile di proprietà della ricorrente;
- 5) insostenibilità del piano, in considerazione del reddito mensile della ricorrente;

ritenuto che le contestazioni *sub* 1) e 2) sono state superate dal contenuto della relazione integrativa del Professionista (il quale ha chiarito la corretta consistenza immobiliare della ricorrente,



ormai titolare della piena proprietà dell'immobile sopra indicato) e dalla documentazione successivamente allegata (integrata con il deposito della dichiarazione dei redditi del 2021);

considerato, quanto alla contestazione *sub* 3), che la stessa appare risolvibile nei seguenti termini: posto che il piano prevede il soddisfacimento integrale del credito ipotecario di Chebanca! s.p.a., detto credito va determinato – come correttamente proposto dall'OCC nella relazione da ultimo depositata in data 2/5/2023 – nella misura indicata dal creditore nelle proprie osservazioni del 15/3/2023, e, segnatamente, in € 70.673,37 (importo aggiornato alla data di deposito della domanda, e, cioè, al 20/12/2022), oltre interessi *ex art.* 68 comma 5 CCII fino alla chiusura della procedura, interessi il cui corso non è oggetto di sospensione trattandosi di credito garantito da ipoteca;

ritenuto che il proposto soddisfacimento integrale del credito ipotecario preclude al relativo titolare Chebanca! s.p.a. la legittimazione a sollevare la contestazione *sub* 4) in merito alla possibile maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria;

ritenuta, infine, l'infondatezza del rilievo *sub* 5), tenuto conto del rapporto tra reddito mensile percepito dalla ricorrente ed importo delle rate previste nel piano, tale da condurre – in linea con le valutazioni svolte dall'OCC nelle proprie relazioni – ad una valutazione di ragionevole sostenibilità economica del piano stesso;

rilevato che la ricorrente – come risulta dal prospetto aggiornato contenuto nella relazione dell'OCC depositata il 2/5/2023, pag. 3 – presenta un'esposizione debitoria pari a complessivi € 147.609,32, di cui € 5.000,00 per i costi di accesso alla presente procedura (compenso OCC, € 1.600,00; compenso per il legale, avv. Teresa Romano, € 3.400,00);

rilevato che il piano prevede:

- il pagamento integrale (100%) dei costi della procedura (compenso OCC e legale);
- il pagamento integrale del credito ipotecario di Chebanca! s.p.a. e degli altri creditori privilegiati;
- il pagamento parziale (5%) dei creditori chirografari;

rilevato che, a tal fine, il piano prevede l'esecuzione dei pagamenti di cui al prospetto contenuto nella citata relazione dell'OCC, e, segnatamente, 103 rate da € 722,53 ciascuna, da incrementarsi (quanto al numero delle rate ovvero al relativo importo) in considerazione degli interessi dovuti ai creditori di cui all'art. 68 comma 5 CCII;

preso atto che Avanzato Angela assolverà a tale impegno destinando ai creditori una parte del proprio reddito pensionistico mensile e trattenendo per sé la differenza, necessaria per soddisfare le proprie esigenze di mantenimento;

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che *"il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del*



compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"; resta ferma, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 67-71 CCII;

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Avanzato Angela, nata a Palermo il 25/11/1954, C.F. VNZNGL54S65G273C, con le precisazioni di cui in parte motiva;

**DISPONE**

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**DISPONE**

che il professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Vincenzo Battiloro, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

**DISPONE**

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

**DISPONE**

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it) e provveda a comunicarla ai creditori;

**DISPONE**

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

**INIBISCE**

ad Avanzato Angela la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

**DISPONE**

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

**PONE**



le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

**DICHIARA**

la chiusura della procedura;

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Vincenzo Battiloro.

Palermo, 6 maggio 2023

**IL GIUDICE**

*Gabriella Giammona*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*



**TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE**

G.D. Dott.ssa G. Giammona

**Relazione definitiva sulle osservazioni dei creditori**

SIG.RA AVANZATO ANGELA

R.G. 2/2023 – PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Battiloro, nella qualità di Gestore della crisi nella procedura in epigrafe indicata

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 30/03/2023, l'Ill.mo G.D. onerava lo scrivente Gestore di accertare l'esatto importo del credito ipotecario riconducibile alla Società Che Banca! S.p.A. alla data del deposito del ricorso introduttivo dell'odierna procedura da parte della Sig.ra Avanzato, ovvero alla data del 20/12/2022;
- con nota Pec del 20/04/2023 (cfr. **Al. 1**) lo scrivente Gestore invitava la predetta Società a precisare, pertanto, il credito *de quo* al giorno sopra indicato, con l'avviso che, in difetto, il medesimo sarebbe stato indicato dallo scrivente nell'importo di € 70.673,37, così come risultante, da ultimo, dalle osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti comunicate a mezzo Pec in data 15/03/2023 dall'Avv. Marsico, quale difensore della Guber Banca S.p.A. n.q. di procuratrice generale della Che Banca S.p.A.;
- con nota Pec del 27/04/2023 (cfr. **Al. 2.1**) a firma dell'Avv. Marsico, la Società Che Banca! ha certificato il credito al 22/12/2022 per un importo di € 71.616,46 (cfr. **Al. 2.2**).
- alla luce di quanto sopra, il credito così come comunicato dalla Società Che Banca! risulta aggiornato a data posteriore a quella corrispondente al deposito del ricorso introduttivo dell'odierna procedura (20/12/2022) e, pertanto in contrasto con quanto previsto dal provvedimento dell'Ill.mo G.D. del 30/03/2023;
- tale ultima precisazione del credito risulta diversa e maggiore rispetto a quella precedentemente effettuata dal creditore ipotecario, sia in occasione dell'originaria comunicazione del 21/11/2022 (cfr *doc. all. 6 alle integrazioni dello scrivente del 21/03/2023*), sia delle osservazioni al piano di ristrutturazione debiti formulate in data 15/03/2023 dalla Società *de qua* (cfr allegato "Osservazioni a Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore - Avanzato Angela" alle integrazioni dello scrivente del 21/03/2023), credito ivi quantificato sempre in misura pari ad € 70.673,37, per di più indicato dalla stessa Società come aggiornato alla data di presentazione della domanda da parte della ricorrente;

tutto ciò premesso, considerato che, per i rilievi sopra esposti, il credito della società *de qua* si ritiene correttamente individuabile in **€ 70.673,37**, con la presente, lo scrivente gestore rettifica come segue, limitatamente al credito vantato ed alle relative rate di ammortamento della Che Banca! S.p.A., il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto:

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Creditore	Categoria di privilegio	Ordine di soddisfo	Importo debito residuo	%	Importo offerto	Mesi	Rata Euro
O.C.C. I diritti del Debitore Palermo	prioritari ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2012	1	1.600,00	100	1.600,00	3	533,33
Avv. Teresa Romano		2	3.400,00	100	3.400,00	5	680,00
Agenzia delle Entrate	privilegio generale	2	154,54	100	154,54	103	1,50
Riscossione	privilegio generale	2	4,46	100	4,46	103	0,04
Che Banca	ipotecario	2	70.673,37	100	70.673,37	103	686,15
Agos	carta revolving	3	6.876,00	5	343,80	103	3,34
Agos	carta revolving	3	2.518,00	5	125,90	103	1,22
Credit agricole	chirografario	3	6.620,21	5	331,01	103	3,21
Findomestic	chirografo	3	44.920,00	5	2.246,00	103	21,81
Santander	chirografario	3	10.842,74	5	542,14	103	5,26
<b>Totale</b>			<b>147.609,32</b>		<b>79.421,22</b>		<b>722,53</b>

**VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE DELEGATO**

preso atto della rettifica apportata in data odierna al credito della società Che Banca! S.p.A. (creditore ipotecario per € 70.673,37), con conseguente maggiorazione della relativa rata mensile a regime (come sopra precisata), omologare la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dalla Sig.ra Angela Avanzato.

Allegati:

1. comunicazione Pec del 20/04/2023 ai creditori con ricevute;
- 2.1 riscontro pec del 27/04/2023 dell'Avv. Marsico per Società Che Banca!;
- 2.2 certificazione del credito della Che Banca! S.p.A. al 22/12/2022.

Con osservanza

Palermo, 2 maggio 2023

*Il Gestore della Crisi*

Avv. Vincenzo Battiloro